




TRIBUNALE DI FOGGIA



CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE MODALITA' DI DEPOSITO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DELEGATO DELLA NOTA SPESE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 227/2015

I GIUDICI DELLE ESECUZIONI

Evidenziato che a far data dal 10.3.2016 è entrato in vigore il D.M. 227/2015 "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 169 bis e 179 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile";


ritenuta la necessità che le note spese siano formulate in maniera chiara, puntuale e che siano riepilogative, sebbene in maniera sintetica, di tutti i parametri di cui il G.E. deve tener conto ai sensi del nuovo decreto ministeriale nel procedere alla liquidazione dei compensi per l'attività di cui in oggetto;

DISPONGONO

che - con riferimento a tutte le note spese che saranno depositate dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto, ovvero dal 10.3.2016 - i professionisti delegati indichino specificatamente in apposito schema riassuntivo-riepilogativo:

- fase in cui trovasi la procedura al momento del deposito della richiesta di liquidazione (1. tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita; 2. successiva alla redazione dell'avviso di vendita sino all'aggiudicazione/assegnazione; 3. trasferimento della proprietà; 4. distributiva);
- prezzo di aggiudicazione ovvero valore di assegnazione;
- ammontare del rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso;
- spese effettivamente sostenute corredate da documentazione giustificativa;
- voci di spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, da liquidare a carico dell'aggiudicatario/assegnatario (1. ½ del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà; 2. spese generali; 3. spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale);
- per il caso in cui il processo esecutivo si definisca senza che il bene sia aggiudicato o assegnato il delegato dovrà indicare il prezzo dell'ultimo esperimento di vendita o in mancanza del valore di stima.

Il delegato è invitato, qualora richieda la liquidazione di cui all'art. 2, comma 2, ad esplicitare compiutamente la presenza dei giusti motivi e se la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori; qualora richieda la liquidazione di cui all'art. 2, comma 3, ad esplicitare le ragioni di complessità dell'attività svolta; nonché ad indicare i giustificati motivi di cui all'art. 2, comma 7, in presenza dei quali rideterminare in misura diversa (da quella operata dal primo periodo dello stesso comma) il compenso posto a carico dell'aggiudicatario/assegnatario.



I Signori Giudici delle esecuzioni

Handwritten signatures of the judges

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Guillemo Capussela*

vo
De Pericolis et non...
di nuovo da e cosa nella cancelleria
la credito va restituito agli
avvisti solo in caso di...
Foggia 9.3.16
Yacub...